ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 14 del 22 maggio 2023

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2023 (consumi 2022).

L'anno Duemila ventitré, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16.30 si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 770 del 12.5.2023. La riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del Comitato Istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	x	□
Davide Benedetti	x	□
Antonio Bertaso	x	□
Tommaso Ferrari	x	□
Denise Zoppi	x	□

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 23 maggio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 14 del 22.5. 2023

Oggetto: **Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2023 (consumi 2022).**

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 14 del 22 maggio 2023

Oggetto: **Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2023 (consumi 2022).**

VISTE:

- la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che riattribuisce a nuovi Enti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- l'art. 3 comma 1 della predetta Legge Regionale n. 17/2012, che stabilisce che "I Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico";
- la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione") conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

RICHIAMATE:

- la Legge 14 novembre 1995 n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (AEEG);
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge 201/2011 (convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011), che ha trasferito all'AEEG (ora ARERA ai sensi della legge 205/2017) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

CONSIDERATO che:

- L'AATO Veronese ha istituito, con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008, un fondo di solidarietà sociale per il sostegno delle famiglie e degli utenti del proprio territorio che si trovano in condizioni di accertata difficoltà economica e che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico integrato;
- a seguito della approvazione da parte dell'ARERA della nuova metodologia tariffaria che modifica le competenze in materia di definizione ed approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, questo Ente, a partire dal 1 gennaio 2013, ha sospeso l'applicazione in bolletta dei contributi relativi al fondo di solidarietà, in attesa che l'AEEG individuasse analoghe forme di sostegno a favore di utenti del servizio in condizioni di disagio economico (deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 4 del 15.4.2014);
- l'ARERA, con deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 e ss. mm. e ii., ha istituito il Bonus sociale del servizio idrico integrato rivolto agli utenti domestici economicamente disagiati; al contempo ha previsto che l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) territorialmente competente possa garantire il mantenimento

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale (art. 8 allegato A) TIBSI);

CONSIDERATO inoltre che dopo la interruzione della raccolta di risorse attraverso la tariffa, avvenuta nel 2013, il Fondo di solidarietà sociale è stato alimentato tramite lo stanziamento di risorse del bilancio del Consiglio di Bacino, debitamente destinate attraverso deliberazioni di Assemblea dei Sindaci; ciò ha consentito, nel corso degli anni, di continuare a pubblicare i bandi per il rimborso ai Comuni dell'ATO Veronese delle somme a sostegno del pagamento delle bollette dell'acqua per i cittadini in difficoltà economica;

DATO ATTO quindi che la misura di sostegno alle famiglie in difficoltà istituita in questo ATO Veronese ha, negli anni, dimostrato di essere un valido strumento di aiuto sia per gli utenti che direttamente ne beneficiano, sia per i Comuni consorziati che vedono così garantita una ulteriore risorsa da destinare alle situazioni di marginalità e difficoltà presenti nei propri territori;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo del 28 maggio 2020 e la deliberazione n. 4 dell'8 ottobre 2020, con cui i Sindaci dell'ATO Veronese, nella previsione di un aggravarsi delle situazioni di marginalità sociale ed economica dovuta allo stato di emergenza da Coronavirus, hanno destinato parte dell'avanzo di amministrazione del CBVR del 2019 al rifinanziamento del Fondo, per dare continuità a tale forma di sostegno alle famiglie in difficoltà;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 17 aprile 2023, esecutiva, di esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2023 – 2025 e del relativo Documento Unico di Programmazione;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 17 aprile 2023, esecutiva, di esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2022;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 17 aprile 2023, esecutiva, di destinazione dell'avanzo di amministrazione 2022 e assestamento del Bilancio di previsione 2023;

DATO ATTO che:

- nel corso del 2021, ai Comuni dell'ATO veronese sono state erogate somme, a valere sul fondo di solidarietà sociale, per un totale di € 172.108,68 per il rimborso delle bollette dei consumi degli anni 2019 – 2020, mentre nel 2022 sono stati erogati contributi pari ad € 169.541,02 per il rimborso dei consumi del 2021;
- per l'anno 2023 l'Assemblea d'Ambito, in sede di assestamento di bilancio, con deliberazione n. 3/2023, ha confermato il sostegno economico per le famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette, destinando la somma di € 225.385,80, proveniente dall'avanzo non vincolato dell'esercizio 2022, al Fondo di Solidarietà Sociale dell'ATO Veronese

RILEVATO inoltre che, in sede di Rendiconto di Bilancio di esercizio 2022, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2/2023, sono stati accertati, al capitolo 401 "Fondo di Solidarietà Sociale" residui pari ad euro 24.820,55 (impegno n. 14/2022);

VERIFICATO, quindi che al Bilancio e. f. 2023, cap. 401 - codice 01.02-1.10.99.99.000, lo stanziamento complessivo destinato al "Fondo di Solidarietà Sociale" ammonta complessivamente ad € 250.206,35;

RICORDATO infine che, sempre nel corso del 2020, a seguito delle considerazioni emerse negli incontri degli amministratori comunali dell'ATO Veronese - in particolare sui preoccupanti effetti economici negativi, anche di lungo corso, creati dalla pandemia da Coronavirus - il Comitato Istituzionale del CBVR ha provveduto ad una rivalutazione

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

delle condizioni di accesso al fondo per permetterne la più ampia fruibilità, anche da parte di utenti che fino all'anno precedente non rientravano nelle condizioni di c.d. "disagio economico" ma che, a seguito della crisi legata alla pandemia, hanno subìto una importante riduzione del proprio reddito;

CONSIDERATO il perdurare, anche nel corso del 2022 e del 2023, dei effetti negativi della crisi economica causati sia dagli strascichi della emergenza da Coronavirus, sia dagli eventi bellici internazionali e ritenuto, pertanto, di mantenere, anche per l'anno in corso, le medesime condizioni di accesso al fondo di solidarietà sociale, al fine consentire l'accessibilità al fondo anche a coloro che si sono ritrovati, repentinamente e in corso d'anno, in condizione di disagio sociale;

RICHIAMATI:

- il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)," approvato con DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e, in particolare gli articoli art. 2 comma 5 e l'art. 9 che definiscono l'«ISEE corrente», che viene calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui al citato articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016 ("Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016") e, in particolare, l'art. 2 comma 1, che definisce la "morosità incolpevole" come situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riportando, al comma successivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune cause che possono generare riduzione di capacità reddituale;

RITENUTO di stabilire, per l'attuale edizione del bando, le condizioni di accessibilità al fondo di solidarietà sociale così come di seguito riportato:

a) I rimborsi riguarderanno i consumi riferiti al 2022, a favore di utenti con le seguenti condizioni economiche:
   - a.1) utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94 (senza ulteriori condizioni di accessibilità);
   - a.2) utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000, ma che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale (come definita all'art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016) nel corso dell'anno 2022: in questo caso farà fede la formale dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale competente per il settore;

CONFERMATO che, come negli anni precedenti, in subordine ai criteri sopra riportati e sempre nel limite della disponibilità delle risorse, sarà possibile accogliere anche le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi antecedenti all'anno 2022, nonché quelle a favore di cittadini che, pur superando i predetti limiti ISEE, siano riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell'ufficio comunale competente del settore) in accertata situazione di difficoltà economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette del servizio;

ATTESO che, se l'ammontare dei rimborsi richiesti superasse le risorse destinate al fondo di solidarietà sociale, esse verranno utilizzate per rimborsare le richieste valutate

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ammissibili secondo i criteri stabiliti dal bando e in proporzione alle somme richieste da ciascuno dei Comuni;

DATO ATTO che, nel caso in cui venisse applicata la riduzione proporzionale dei rimborsi sopra descritta, di essa ne verrà data tempestiva comunicazione ai Comuni partecipanti al bando, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del bando medesimo;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il bando, allegato A) al presente provvedimento, con i criteri e le modalità per accedere al fondo di solidarietà sociale per le bollette del servizio idrico integrato, fissando al 22 luglio 2023 il termine entro il quale i Comuni dovranno presentare le proprie richieste di rimborso.
2. DI STABILIRE CHE i rimborsi riguarderanno le bollette di Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA riferite ai consumi dell'anno 2022.
3. DI DEFINIRE, per l'attuale edizione del bando, le condizioni di accessibilità al fondo di solidarietà sociale così come di seguito riportato:
   a) I rimborsi riguarderanno i consumi riferiti al 2022, a favore di utenti con le seguenti condizioni economiche:
   - a.1) utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94 (senza ulteriori condizioni di accessibilità);
   - a.2) utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000, ma che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale (come definita all'art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016[1]) nel corso dell'anno 2022: in questo caso farà fede la formale dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale competente per il settore.
4. DI STABILIRE CHE, in subordine ai criteri di cui ai punti 2 e 3 e nel limite della disponibilità delle risorse, sarà possibile accogliere anche le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi antecedenti all'anno 2022, nonché quelle a favore di cittadini che, pur superando i predetti limite ISEE, siano riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell'ufficio comunale competente del settore) in accertata situazione di difficoltà economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette del servizio.
5. DI STABILIRE inoltre che, nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi richiesti superasse la somma destinata al fondo di solidarietà sociale, quest'ultima verrà utilizzata per rimborsare le richieste valutate ammissibili secondo i criteri stabiliti dal Bando e in proporzione alle somme richieste da ciascuno dei Comuni.
6. DI DARE ATTO che, nel caso in cui venisse applicata la riduzione proporzionale dei rimborsi di cui al punto 5. di essa ne verrà data tempestiva comunicazione ai

[1] art. 2 Decreto MIT del 30.3.2016 "Criterio di definizione di morosità incolpevole" 1 Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Comuni partecipanti al bando, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del bando medesimo.

7. DI IMPEGNARE, per dar seguito ai rimborsi a valere sul fondo di Solidarietà Sociale ed. 2023, la somma di € 225.385,80 all'impegno n. 17/2023, cap. 401, Cod. Bilancio 01.02.-1.10.99.99.00 dell'esercizio finanziario 2023.
8. DI DARE ATTO che alla liquidazione delle somme riconosciute ai Comuni richiedenti si provvederà con successivo provvedimento, a conclusione della istruttoria delle domande di rimborso da parte degli Uffici del Consiglio di Bacino Veronese.
9. DI TRASMETTERE il Bando a tutti i Comuni dell'ATO Veronese tramite Posta Elettronica Certificata, di pubblicarlo all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese e di dare disposizione affinché venga pubblicato sul sito internet delle società di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA.
10. DI DISPORRE che del contenuto del Bando in oggetto ne venga data notizia attraverso gli organi di stampa e gli altri mezzi di comunicazione locale.
11. Di dichiarare infine, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di provvedere al più presto alla pubblicazione del bando.

IL DIRETTORE	IL PRESIDENTE
f.to Luciano Franchini	f.to Bruno Fanton

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Alla c.a. dei	Preg.mi Sigg.ri **Sindaci dei Comuni dell'ATO Veronese**
Alla c.a. dei	**Responsabili dei servizi sociali** dei Comuni dell'ATO Veronese
E, p.c.	**Spett.li società di gestione** Acque Veronesi Scarl Azienda Gardesana Servizi SpA

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE – BANDO EDIZIONE 2023 (CONSUMI 2022)[2]

Il Fondo di solidarietà sociale, istituito con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008, è destinato al sostegno degli utenti del servizio idrico integrato che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette.

Il rimborso riguarda le bollette delle società di gestione Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa, società alle quali è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per il territorio dell'ATO Veronese[3].

Per l'edizione nell'anno 2023 del Bando, le condizioni di accessibilità al fondo di solidarietà sociale sono così stabilite:

b) I rimborsi riguarderanno i consumi riferiti al 2022, a favore di utenti con le seguenti condizioni economiche:
   - a.1) utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94 (senza ulteriori condizioni di accessibilità);
   - a.2) utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000, ma che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale (come definita all'art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016[4]) nel corso dell'anno 2022: in questo caso farà fede la formale dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale competente per il settore.

Le richieste di rimborso da parte dei Comuni dovranno pervenire presso gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese **entro il 22 luglio 2023**, tramite PEC all'indirizzo atovr@pec.atoveronese.it e dovranno riportare, nell'**oggetto**, la seguente dicitura **"FONDO SOLIDARIETA' SOCIALE – RICHIESTE BANDO ANNO 2023".**

[2] Bando approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 14 del 22.5.2023.
[3] Deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006.
[4] art. 2 Decreto MIT del 30.3.2016 "Criterio di definizione di morosità incolpevole" 1 Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

IMPORTANTE**:** Gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese non garantiscono la presa in carico delle domande di rimborso trasmesse dai Comuni in data antecedente alla pubblicazione del presente Bando. Pertanto, si raccomanda a tutti gli uffici comunali di trasmettere la propria richiesta di rimborso per i consumi del 2022 anche nel caso fosse già stata presentata.

Le richieste dovranno recare la dichiarazione da parte del Funzionario responsabile dei Servizi Sociali che attesti:

1) la spesa sostenuta dal Comune per il rimborso delle bollette;

2) il periodo di riferimento dei consumi delle bollette;

3) che i redditi degli utenti per i quali si richiede il rimborso rientrano nei parametri ISEE sopra riportati. In particolare, per le situazioni di cui al punto a2), il funzionario dovrà attestare che, nel corso del 2022, sono intervenute condizioni che hanno causato una riduzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare, tale da non consentire di fare fronte alla spesa per il servizio idrico integrato.

In subordine ai criteri sopra elencati e nel limite della disponibilità delle risorse del Bilancio dell'Ente:

I. il Consiglio di Bacino Veronese potrà accogliere richieste di rimborso anche a favore di cittadini dell'ATO Veronese che, pur superando i predetti limiti ISEE, siano riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell'ufficio comunale competente del settore) in accertata situazione di difficoltà economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette dell'acqua;

II. sarà possibile accogliere le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi antecedenti all'anno 2022.

Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi richiesti superasse la somma complessiva a disposizione per il fondo di solidarietà sociale, quest'ultima verrà utilizzata per rimborsare le richieste valutate ammissibili secondo i criteri stabiliti dal presente bando e in proporzione alle somme richieste da ciascuno dei Comuni; in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione ai Comuni partecipanti, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Tutta la documentazione citata nel presente avviso è consultabile sul sito www.atoveronese.it. Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici all'indirizzo email legale@atoveronese.it o al numero 045 8301509. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ulyana Avola, Servizio affari generali del Consiglio di Bacino Veronese.

Distinti saluti.

Il Presidente
Bruno Fanton

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Seduta n. 4 del 22 maggio 2023

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: **Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2023 (consumi 2022).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Servizio affari generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.